

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005453/2014
alla Commissione**
Articolo 117 del regolamento
Roberta Angelilli (PPE)

Oggetto: Ulteriori informazioni circa il corretto inquadramento delle guide turistiche

Considerata la risposta all'interrogazione E-000901/2014, è bene precisare che: per ciò che concerne l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alla professione di guida turistica, la stessa direttiva ne fissa i limiti al considerando 31 ed all'articolo 3. Infatti, per ciò che attiene alla tutela dei destinatari dei servizi e del patrimonio storico e artistico essa rientra fra i "motivi imperativi di interesse generale" di uno Stato, riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e come tali citati al considerando 40 della stessa direttiva 2006/123/CE, che possono giustificare delle eventuali limitazioni. L'attività di guida turistica costituisce oggetto di una vera e propria professione, il cui esercizio è subordinato all'ottenimento di un'abilitazione sulla base del possesso di precisi requisiti culturali e tecnici; tale abilitazione, rilasciata dalle amministrazioni regionali competenti a seguito di prove d'esame disciplinate dalle leggi regionali, è diretta ad accertare, oltre alla conoscenza delle lingue nelle quali verrà esercitata la professione, il possesso di specifiche competenze e conoscenze per lo svolgimento dell'attività in questione, inerenti il patrimonio storico e culturale che ne costituirà oggetto. Inoltre, è bene ricordare che come riconosciuto a livello internazionale da Convenzioni e Carte in materia di beni culturali e turismo, per quanto identificati con riferimento formale a un "territorio", dato che i beni del patrimonio culturale e ambientale sono connessi ad uno spazio fisico, gli "ambiti" di esercizio della guida turistica non costituiscono affatto meri "limiti territoriali", bensì rappresentano, proprio in ragione dei presupposti e delle condizioni che stanno alla base dell'abilitazione e del suo rilascio, nonché della natura specifica e peculiare dell'oggetto della professione, niente altro che gli spazi della "accertata competenza" della guida turistica e identificano la porzione del patrimonio che il professionista ha dimostrato di conoscere al punto di poterla "illustrare" e diffondere la corretta conoscenza ai fruitori dei servizi.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere se:

- coerentemente a tali principi, anche nel caso della professione di guida turistica prevalga il principio che solo lo Stato interessato può sapere come può essere correttamente esercitata in base alla regolamentata legislazione statale vigente?